

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 giugno 2022 — DocLX Travel Events GmbH / Verein für Konsumenteninformation**

**(Causa C-414/22)**

(2022/C 359/48)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof (Austria)

**Parti**

*Ricorrente per cassazione:* DocLX Travel Events GmbH

*Resistente per cassazione:* Verein für Konsumenteninformation

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che al viaggiatore — a prescindere dal momento della dichiarazione di risoluzione — spetta in ogni caso la risoluzione senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sul pacchetto turistico, effettivamente verificatesi all'inizio (previsto) del viaggio.
2. Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che al viaggiatore spetta il diritto alla risoluzione senza spese, allorché al momento della dichiarazione di risoluzione fosse prevedibile il verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 20 giugno 2022 — JD / Acerta — Caisse d'assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge**

**(Causa C-415/22)**

(2022/C 359/49)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

**Parti**

*Ricorrente:* JD

*Resistente:* Acerta — Caisse d'assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge

**Questione pregiudiziale**

Se il principio del diritto dell'Unione basato sull'unicità del regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, in servizio attivo o pensionati, osti o meno a che uno Stato membro di residenza imponga, come nel caso di specie, l'assoggettamento di un funzionario in pensione della Commissione europea, che svolge un'attività autonoma, al proprio regime di sicurezza sociale e al versamento di contributi sociali puramente «solidali», nonostante che tale funzionario sia assoggettato al regime obbligatorio di sicurezza sociale dell'Unione e non tragga alcun beneficio, né in termini di prestazioni contributive né in termini di prestazioni non contributive, dal regime nazionale a cui è forzatamente assoggettato.